



COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

OGGETTO: Variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R.P. n. 56/77 e s.m.i. - Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del progetto definitivo.

L'anno 2020 addì quindici del mese di ottobre, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma:

- ▲ dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- ▲ dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
- ▲ degli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 29.7.2019;

con lettera prot. n. 4549 del 9.10.2020 del Sindaco si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio comunale del quale sono membri i Signori:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	MELE DIEGO - SINDACO	Sì
2	ROLANDO ANDREA - VICE SINDACO	Sì
3	GROSA LORETTA - ASSESSORE	Sì
4	VAIR FABIO - CONSIGLIERE	Sì
5	BERTA SIMONE - CONSIGLIERE	NO Giustificato
6	BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE	Sì
7	VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE	Sì
8	TERSIGNI LUCA - CONSIGLIERE	Sì
9	BORELLO FRANCA ANNA - CONSIGLIERE	Sì
10	GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE	NO Giustificato
11	CASTELLANO ANDREA - CONSIGLIERE	Sì
	TOTALE PRESENTI	9
	TOTALE ASSENTI	2

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Vice Sindaco Andrea ROLANDO che illustra l'argomento;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 9 del 14.5.2020 con la quale è stato adottato il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'articolo 17 comma 5° della LR 56/77 e s.m.i., costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa (allegato A);
- N.T.A. e schede specifiche di area;
- Tavola P2 in scala 1:5000;
- Tavola P3a in scala 1:2000 Capoluogo;
- Tavola P3b in scala 1:2000 San Valeriano;

e il Documento di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS (allegato B);
al fine di:

- recepire i criteri commerciali e dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione bevande e alimenti approvati con D.C.C. n. 35 del 29 luglio 2019, atteso che i criteri commerciali vigenti non risultano adeguati all'allegato A alla deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114) come modificato con la deliberazione del Consiglio Regionale 20 Novembre 2012, n. 191-43016;
- introdurre modifiche diffuse a carattere normativo nel testo delle NTA e delle Schede d'area;
- stralciare una porzione di Area Edificabile in Frazione San Valeriano;
- classificare l'area produttiva in via dei Pioppi quale "Area Produttiva Esistente (Pb)" stralciandola da "area produttiva in zona impropria";
- modificare la perimetrazione delle aree boscate indicate sulla cartografia di PRGC vigente;
- effettuare una revisione delle aree per servizi pubblici;
- modificare la classificazione dell'area "Dr" da area "adibita a deposito Roulotte" ad "area Produttiva Esistente "Pb";

Preso atto che la Variante e la relativa deliberazione approvativa:

- sono state trasmesse alla Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 17, comma 7, legge regionale 5.12.1977 n. 56, in data 20.05.2020 – prot. n. 2327;
- sono state pubblicate sul sito informatico del Comune dal 20.5.2020 e che dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione e quindi dal 04.6.2020 al 19.06.2020 è pervenuta la seguente allegata osservazione proposta nel pubblico interesse, riferita agli ambiti e alle previsioni della variante:
 - ufficio tecnico comunale – osservazione in data 10.6.2020 – prot. n. 2576, così formulata:

“In merito all'adozione della variante parziale del P.R.G.C. adottata con deliberazione C.C. n. 9 del 14.05.2020 si vogliono presentare le seguenti osservazioni:

1) Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente non sono sufficientemente precise in merito alle definizioni da utilizzare e alle modalità di computo delle dotazioni di aree per servizio nei casi di nuova edificazione, questo può creare difficoltà per gli utilizzatori e andrebbe corretto integrando le norme di attuazione della variante al P.R.G.C. con tutti i dati utili a rendere più

agevole l'utilizzo dello strumento urbanistico. Sarebbe sufficiente integrare gli articoli 3 e 22 per rendere la consultazione molto più agevole e snella.

L'articolo 3 relativo alle definizioni non fa alcun richiamo alle definizioni vigenti contenute nel titolo III del Regolamento Edilizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16.06.2011. Questo crea qualche difficoltà nella consultazione del testo anche se il sito ufficiale del comune pubblica una nota con la precisazione. Sarebbe comunque opportuno che tale richiamo fosse presente anche nelle norme di attuazione.

2) Per quanto riguarda la dotazione di servizi richiesti per gli interventi di nuova edificazione sarebbe opportuno specificare meglio e più puntualmente come vengono calcolati ed applicati, inoltre si richiede di fare un esplicito richiamo alla L. n.122/89 s.m.i. (Tognoli) per quanto riguarda i parcheggi privati. In particolare si chiede di precisare in modo univoco che le aree per servizi nelle zone residenziali e produttive debbano essere previste solo per gli interventi edilizi di nuovo impianto, mentre per le aree terziario-commerciale debbano essere sempre previste quando vi è incremento di carico urbanistico.

Si suggerisce di modificare l'articolo 22 delle norme di attuazione inserendo le seguenti indicazioni:

Per gli interventi edilizi relativi alle le aree residenziali, produttive e terziarie di nuovo impianto valgono le seguenti norme specifiche:

a) omissis

b) omissis

c) per la destinazione residenziale di nuovo impianto, dovrà essere dismessa a titolo gratuito la dotazione minima di aree per servizi sociali pari a 25 mq. per abitante teoricamente insediabile. Di questi, una quota parte sino a 7 mq per abitante, possono essere reperite in aree private non dismesse ma assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G.C. salvo specifiche indicazioni della scheda d'area;

d) per le destinazioni produttive di nuovo impianto, dovrà essere dismessa a titolo gratuito la dotazione minima di aree per servizi sociali prevista dall'articolo 21 della L.R.56/77 s.m.i. ai commi 2 e 3 salvo specifiche indicazioni della scheda d'area. (la dotazione minima è stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria);

e) per le destinazioni direzionali, turistico-ricettivi, la dotazione minima è stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La quantità minima di aree destinate a parcheggio pubblico è stabilita in misura non inferiore al 90 per cento delle menzionate dotazioni, fatte salve specifiche indicazioni della scheda d'area.

f) dovrà essere reperita la dotazione di parcheggi privati prevista dalla L. n.122/89 s.m.i. (Tognoli).

3) per quanto riguarda le aree contrassegnate con l'acronimo Tr, la scheda Tr (Art.22/12), in particolare la parte prescrittiva, dovrebbe meglio precisare che gli edifici con destinazioni pregresse devono sempre garantire aree per parcheggio pubblico o di uso pubblico pari ad una superficie minima del 10% della SUL esistente. Inoltre si dovrebbe precisare meglio la quota di parcheggi all'interno dello standard di servizi che è richiesta per i mutamenti di destinazione d'uso e le relative modalità di calcolo.”;

Visto l'allegato parere 2.7.2020, pervenuto in data 2.7.2020 - prot.n. 2919 della Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – Direzione Territorio Trasporti – che si è pronunciata in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, art. 17, L.R. n. 56/77 e s.m.i., nonchè sulla compatibilità della variante con il P.T.C.P. o il P.T.C.M. o i progetti sovracomunali approvati, nei seguenti termini:

“il Progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Borgone Susa, adottato con deliberazione C.C. n. 9 del 14 maggio 2020, **presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento “PTC2”**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, per le **motivazioni di seguito esposte:**

a) la previsione di nuova classificazione dell'area produttiva in via dei Pioppi quale "Area Produttiva Esistente (Pb)" stralciandola da "area produttiva in zona impropria" ubicata in zona agricola "Aa" nel Piano vigente si pone in contrasto con la "Prescrizione che esige attuazione" stabilita dall'art. 25 comma 1 delle N.d.A. del PTC2: "restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a)", in quanto il Comune di Borgone Susa non appartiene ad Ambiti produttivi di I livello;

b) la perimetrazione delle aree boscate indicate sulla cartografia del P.R.G.C. vigente si pone in contrasto con le "Prescrizioni che esigono attuazione" stabilite dalle N.d.A. del PTC2: dall'art. 17 "Azioni di tutela delle aree" comma 10 ove si prescrive la salvaguardia delle aree boscate; dall'art. 26 "Settore agroforestale" comma 3 lettera e) "i boschi costituenti habitat d'interesse comunitario, come identificati ai sensi della Direttiva Habitat e della Rete Natura 2000, esclusi i castagneti puri da frutto, costituiscono ambiti intangibili...";

c) la nuova classificazione dell'area "Dr" da area "adibita a deposito Roulotte" ad "area Produttiva Esistente "Pb" **si pone in contrasto** con la "Prescrizione che esige attuazione" stabilita dall'art. 25 comma 1 delle N.d.A. del PTC2: "restano ferme le prescrizioni del Capo I sul contenimento del consumo di suolo; la realizzazione di nuove aree produttive è ammessa esclusivamente all'interno degli Ambiti di I livello definiti al precedente art. 24, comma 5, lettera a)", in quanto il Comune di Borgone Susa non appartiene ad Ambiti produttivi di I livello"; e ha formulato le seguenti osservazioni:

1) la modifica della perimetrazione delle aree boscate indicate sulla cartografia del P.R.G.C. vigente per l'intero territorio comunale, oltre a costituire incompatibilità con il PTC2 come sopra evidenziato, incide su vincoli sovraordinati e si pone in contrasto con le misure di salvaguardia dettate all'art. 16 delle N.d.A. del vigente Piano Paesaggistico Regionale (PPR); si rammenta che le modificazioni proposte possono essere approvate con idonea procedura di adeguamento del P.R.G.C. al PPR con le modalità stabilite dall'art. 8 bis comma 6 lettera b), mediante variante strutturale formata e approvata secondo il procedimento di cui all'articolo 15 della L.R. 56/77;

2) gli elaborati della Variante adottata non comprendono gli stralci della cartografia in linea geologico-tecnica e in linea acustica delle aree oggetto di modifica che dovranno essere rappresentate negli atti tecnici del provvedimento di approvazione;

3) la Relazione Illustrativa e il Documento di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS non riportano alcun dato dimensionale riferito alle aree oggetto di modifica: tale carenza non consente di valutare compiutamente il rispetto dei limiti di cui al comma 5 lettera f) dell'art. 17 della L.R. 56/77 per quanto attiene alle superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal Piano vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive: si ritiene necessario porvi rimedio nel provvedimento di approvazione, precisando altresì eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ai sensi della legge 106/2011;

Visto il parere 9.6.2020, pervenuto il 19.6.2020 – prot. n. 2725 espresso dall'ARPA Piemonte che ha formulato diverse articolate osservazioni a carattere ambientale, come meglio specificate nel documento allegato alla presente;

Preso atto che:

- La variante parziale è stata sottoposta alla fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con procedimento amministrativo integrato, secondo lo schema j.1 dell'allegato 1 alla D.G.R. 25-2977 del 29/02/2016 recante "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).";
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14.5.2020, compresi gli allegati tecnici, è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Torino - Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento

Ambiente e Vigilanza Ambientale in data 20.5.2020, prot. n. 2326 ai fini dell'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante parziale;

Dato atto che la Città Metropolitana di Torino – Unità Speciale VAS, VIA e AIA – Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – ha ritenuto di non esprimersi in merito ai contenuti del “Documento di verifica di assoggettabilità alla VAS”, e pertanto trova attuazione quanto previsto alla lettera j.1 “Procedimento integrato per l’approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale”, capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - “In caso di silenzio l’iter procede”;

Visto l’allegato verbale di determinazione n. 36/2020 del 29.7.2020 con il quale l’Autorità competente alla VAS del Comune di Borgone Susa (con i poteri conferiti con deliberazione G.C. n. 22 del 3.3.2020), ha escluso la presente variante parziale dal procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS) a condizione che il progetto definitivo recepisca le indicazioni e prescrizioni contenute nel verbale dell’Organo Tecnico della VAS e precisamente:

“INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Per tutte le aree di trasformazione previste dal P.R.G.C. che determinano consumo di suolo sono prescritte le seguenti opere di mitigazione e di compensazione:

- dovrà essere garantita l’invarianza idraulica in tutti gli interventi che comportano l’impermeabilizzazione del suolo, le misure adottate per convogliare i deflussi delle acque meteoriche devono essere conformi all’ articolo 96 del R.E. in modo da non aggravare la situazione delle aree adiacenti, siano esse già urbanizzate oppure agricole.

- dovrà essere mantenuta la perfetta funzionalità idraulica della rete irrigua e di deflusso delle acque meteoriche. Tutti gli interventi che dovessero comportare interferenze con il reticolo irriguo dovranno essere preventivamente concordati con i soggetti gestori.

- dovranno essere previste la realizzazione di fasce arboree, arbustive ed erbacee lungo i confini delle aree edificabili confinanti con aree agricole e produttive in modo da costituire schermo visivo ed acustico.

- dovrà essere prevista lungo i margini dei fossi, che costituiscono importanti ecosistemi lineari collegati a rete e sede di un importante patrimonio di biodiversità, una fascia a verde, inedificabile della profondità di metri 4 che consenta sia la manutenzione del corpo idrico sia la fruibilità della stessa da parte della fauna e fasce arboree, arbustive oltre i 4 metri di distanza per creare o ricostruire corridoi ecologici in modo da garantire la continuità della Rete ecologica locale.

Le fasce arboree devono essere progettate in modo da mantenere e potenziare la continuità degli elementi di connessione primaria e secondaria, anche attraverso il raccordo tra il disegno degli spazi aperti pubblici e delle aree di pertinenza dei manufatti e gli elementi della rete ecologica locale esistente in ambito urbano e in quello rurale (aree verdi, filari alberati, siepi, ecc).

Le specie arboree, arbustive, prative devono essere di tipo autoctono per la tutela dell’identità dei luoghi, e per un miglior adattamento all’ambiente locale. La selezione delle essenze e la loro localizzazione deve avvenire secondo specifici criteri legati all’orientamento e alla natura dei terreni, alla rapidità di crescita, allo sviluppo della chioma, alla necessità di manutenzione ed al clima locale.”;

Ritenuto di adeguare il progetto definitivo di variante parziale al PRGC rispetto al pronunciamento di incompatibilità della Variante Parziale con il Piano Territoriale di Coordinamento presentato dalla Città Metropolitana di Torino, mediante eliminazione, dal progetto definitivo di variante parziale al PRGC, delle cause ostative ivi indicate;

Preso atto che le osservazioni pervenute dalla Città metropolitana di Torino, dall’ARPA Piemonte e dall’ufficio tecnico comunale sono state esaminate e controdedotte nell’allegata Relazione Illustrativa redatta dall’arch. Guido Geuna di Osasco con conseguente adeguamento della documentazione costituente la variante parziale al P.R.G.C.;

Visto il progetto definitivo della variante parziale al PRGC ai sensi dell'art. 17 c. 5 L.R. 56/77 e s.m.i. predisposto dall'arch. Guido GEUNA di Osasco, pervenuto al Comune al n. 4548 di prot. in data 9.10.2020, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa (allegato A);
- N.T.A. e schede specifiche di area;
- N.T.A. e schede specifiche di area – testo coordinato;
- Tavola P2 in scala 1:5000;
- Tavola P3a in scala 1:2000 Capoluogo;
- Tavola P3b in scala 1:2000 San Valeriano;

Vista la L.R. 56/1977 e s.m.i.;

Considerato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte della Responsabile del Servizio Tecnico;

Dato atto che viene omesso il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visti:

- l'art. 42, 2° comma, lettera “b”, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- l'art. 8 dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;

che demandano al C.C. l'adozione di atti riferiti a “piani territoriali ed urbanistici”;

Rilevato che per il presente atto, sulla base dell'art. 78 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, viene stabilito, ai fini della votazione:

- gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado.
L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al 4° grado;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

-presenti: n. 9
-astenuti: n. ==
-votanti: n. 9
-voti favorevoli: n. 9
-voti contrari: n. ==

DELIBERA

1) di accogliere e recepire l'unica osservazione pervenuta in merito alla Variante Parziale al P.R.G.C. adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 14.05.2020, registrata al protocollo del Comune in data 10.6.2020 – prot. n. 2576, proposta dall'ufficio tecnico comunale;

2) di approvare conseguentemente il progetto definitivo della variante parziale al PRGC ai sensi dell'art. 17 c. 5 L.R. 56/77 e s.m.i. redatto dall'arch. Guido GEUNA di Osasco, pervenuto al Comune al n. 4548 di prot. in data 9.10.2020, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa (allegato A);
- N.T.A. e schede specifiche di area;
- N.T.A. e schede specifiche di area – testo coordinato;
- Tavola P2 in scala 1:5000;
- Tavola P3a in scala 1:2000 Capoluogo;
- Tavola P3b in scala 1:2000 San Valeriano;

così come modificato a seguito del recepimento delle osservazioni pervenute;

2) di rilevare che, ai sensi dell'art. 17 c. 7 L.R. 56/77 e s.m.i., non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni;

3) di dare atto che, con riferimento ai disposti di cui all'art. 17, commi 5, 6 e 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante presenta le condizioni per essere classificata come “parziale”, in quanto:

- a) non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 e s.m.i.;
- e) non incrementa la capacità insediativa residenziale;
- f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

4) di dare atto che con verbale di determinazione n. 36/2020 del 29.7.2020 l'Autorità competente alla VAS del Comune di Borgone Susa (con i poteri conferiti con deliberazione G.C. n. 22 del 3.3.2020), ha escluso la presente variante parziale dal procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS) a condizione che il progetto definitivo recepisca le indicazioni e prescrizioni contenute nel verbale dell'Organo Tecnico della VAS enunciato in premessa;

5) di dare atto che:

- per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente Variante non è incompatibile con i piani sovracomunali, con particolare riferimento al PTC2 approvato con DCR n. 121-29759 del 21/7/2011, al PTR approvato con DCR n. 122-29783 del 21/7/2011 e al PPR approvato con DCR n. 233-35836 del 3/10/2017;
- come dimostrato nella *Verifica di coerenza della variante con la disciplina di beni e componenti del PPR* (Piano Paesaggistico Regionale), i contenuti della Variante sono coerenti con il PPR e non sono in contrasto con le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del Piano Paesaggistico;
- il PRGC di Borgone Susa è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po;
- il Comune di Borgone Susa non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di

attività produttive classificate “a rischio di incidente rilevante” o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

- per quanto riguarda le verifiche relative all’idoneità idraulico-geologica della trasformazione urbanistica e la compatibilità degli interventi in progetto con il Piano Comunale di Classificazione Acustica, la variante non prevede modifiche che incidono su tali aspetti;

6) di dare atto che sono state effettuate, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. 56/ 77 e s.m.i., le verifiche del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) dell’art. 17 della L.R. 56/77 e.s.m.i. e più precisamente:

- relativamente al punto **c)** le aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 rimangono invariate così come meglio evidenziato nella relazione illustrativa allegata alla presente deliberazione;
- relativamente al punto **d)** le aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 rimangono invariate così come meglio evidenziato nella relazione illustrativa allegata alla presente deliberazione;
- relativamente al punto **e)** la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG non viene incrementata;
- relativamente al punto **f)** l’incremento delle superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, è previsto nella misura del 0,38% pertanto inferiore al limite del 6% così come meglio evidenziato nella seguente tabella:

Limiti operativi art.17 5 comma L.R. 56/77 s.m.i.		Abitanti insediabili previsti da PRGC vigente		
		2.710 ab.		
<i>art.17 comma 5 L.R. 56/77 smi</i>		<i>Esistenza dell'aspetto strutturale</i>	<i>Quantità massima ammessa per la variante parziale (mq.)</i>	<i>Quantità in progetto sulle aree a seguito delle varianti parziali (mq.)</i>
<i>Comma 5</i>	<i>requisiti</i>			
<i>a</i>	<i>Modifica dell'impianto strutturale del PRG vigente,</i>	<i>No</i>		
<i>b</i>	<i>Modifica significativa della funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale</i>	<i>No</i>		
<i>c</i>	<i>Riduzione delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.</i>	<i>No</i>	<i>-1.355</i>	<i>- 0,00(*)</i>
<i>d</i>	<i>Incremento delle aree per servizi per più di 0,5 mq/ab.</i>	<i>No</i>	<i>+1.355</i>	<i>+0,00(*)</i>
<i>e</i>	<i>Incremento della capacità insediativa residenziale del P.R.G.</i>	<i>No</i>		
<i>f</i>	<i>Incremento delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità del P.R.G. per le attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali superiore al 6% su aree contigue a quelle urbanizzate (comuni con meno di 10.000 ab.)</i>	<i>No</i>	<i>+15.597,30 (6%)</i>	<i>+979 (0,38%)</i>
<i>g</i>	<i>incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente</i>	<i>No</i>		
<i>h</i>	<i>modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.</i>	<i>No</i>		

(*) La variante comporta numerose modifiche alle aree per servizi, al fine di aggiornare lo strumento urbanistico allo stato dei luoghi, ma la variante è strutturata per portare all'invarianza complessiva della dotazione di aree per servizi rispetto al PRGC Attuale. La somma algebrica delle modifiche alle aree per servizi è desumibile dalla tabella sopra riportata (tabella riportata in capo al paragrafo "Verifiche e limiti variante parziale comma 5, art. 17, l.r. 56/77 s.m. e i." della presente relazione)

7) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul BUR e sul sito informatico del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

8) di trasmettere la presente deliberazione, entro 10 giorni dalla sua adozione, alla Provincia di Torino – ora Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte;

9) di dare atto che la presente variante è efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito informatico del Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire l'immediata applicazione delle norme di P.R.G.C.;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 9

astenuti: n. ==

votanti: n. 9

voti favorevoli: n. 9

voti contrari: n. ==

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire l'immediata applicazione delle norme di P.R.G.C.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Dott. Diego MELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. Alberto CANE
